Codice A1813B
D.D. 13 maggio 2021, n. 1270
L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto in comune di Lusernetta, località Moncucco - Richiedente: Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016)

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1270/A1813B/2021 DEL 13/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici – Autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto in comune di Lusernetta, località Moncucco - Richiedente: Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016)

Visti:
- l'istanza pervenuta in data 25/03/2021, protocollo in ingresso n. 14834/DA1813B, presentata da Nota Andrea in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016) con sede in Via Bibiana, 24 10060 Lusernetta (To), volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al NCT del comune di Lusernetta, località Moncucco , foglio n° 9, particelle n° 134, 135, 200 e 206 per una superficie pari a 1,8938 ha, interamente boscata;
- la comunicazione prot. n. 15822/2021 del 30/03/2021 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione integrativa, e si informava che l'istanza sarebbe stata istruita quando fosse stata presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota la documentazione richiesta e che i termini per la conclusione del procedimento venivano sospesi per un tempo massimo di trenta giorni;
- la nota pervenuta in data 23/04/2021 protocollo in ingresso n. 19521/DA1813B con cui il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;

Considerato che:
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa

di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- il progetto in esame riguarda interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto che comporterà la eliminazione di superficie boscata. E' previsto anche un intervento secondario di manutenzione di una pista agrosilvopastorale di accesso al fondo ormai in disuso, che comprende la regolarizzazione del fondo e delle scarpate con limitati movimenti di terra. Tale intervento è stato stralciato e per l'accesso all'area di cantiere sarà utilizzata una pista esistente, oggetto di manutenzione periodica, utilizzata per raggiungere la linea elettrica ed effettuare la manutenzione delle superfici di servitù elettrica;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza l'intervento ricade interamente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 2,00 m^3 e interessa una superficie suddivisa in due lotti distinti aventi superficie rispettivamente pari a 9.927,00 m^2 e pari a 9.011,00 m^2 , per una superficie complessiva pari a 18.838,00 m^2 interamente boscata
- il richiedente è esonerato:

- dal versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 poiché l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a, dello stesso articolo, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Visto il verbale di istruttoria in data 11/05/2021 con cui i Funzionari incaricati della istruttoria tecnica, Dott.sa Geol. Nervo Barbara e Peterlin Dott. For. Gabriele, hanno evidenziato che:
- l'intervento oggetto di autorizzazione prevede la realizzazione di un impianto di castagneto da frutto con il recupero di un'antica varietà locale dal nome "marrone di Lusernetta";
- le operazioni di messa a dimora del materiale vivaistico comporteranno l'abbattimento del soprassuolo arboreo presente nelle aree di intervento, la lavorazione superficiale del terreno con la parziale asportazione degli apparti radicali e la successiva messa a dimora dei trapianti selezionati;
- dal punto di vista gelogico a livello regionale viene segnalato che nella Carta Geologica d'Italia (Foglio n. 67, Pinerolo) il sito in esame è localizzato nell'areale di affioramento delle metabasiti che caratterizzano il rilievo del Moncucco;
- dal punto di vista morfologico l'area in oggetto è ubicata in corrispondenza di un settore di versante caratterizzato da un grado di acclività piuttosto bassa posto in corrispondenza dell'ampia sella che separa la sommità del Moncucco dal rilievo su cui insiste la località San Bernardo (Comune di Bibiana);
- il substrato roccioso prequaternario risulta essere mascherato dalla coltre eluvio-colluviale che risulta di potenza di ordine da pluridecimetrico a metrico, ed è essenzialmente costituita da materiali di natura limoso-argillosa caratterizzati dalla presenza di elementi lapidei spigolosi di dimensioni di ordine centimetrico-pluridecimetrico. Essa è sovrapposta all'orizzonte regolitico del substrato roccioso, i cui materiali si presentano alterati e intensamente fratturati;
- relativamente all'assetto geoidrologico dalla Relazione geologica di progetto emerge che non è stata riscontrata la presenza di emergenze idriche o di fenomeni di ristagno, anche tenendo conto del fatto che l'area è collocata in posizione rilevata rispetto al reticolo idrografico superficiale, pertanto i fenomeni di circolazione idrica sono piuttosto ridotti. I terreni della copertura eluvio-colluviale non ospitano una falda permanente propriamente detta ma, in occasione degli eventi meteorici intensi e/o prolungati o durante il periodo di fusione del manto nevoso, viene rilevato che nei terreni in esame possono instaurarsi modesti regimi di circolazione idrica in grado di alimentare locali falde di carattere temporaneo;
- per quanto concerne gli aspetti relativi alla pericolosità geologica locale, sia dall'esame della cartografia tematica disponibile per l'area di interesse sia sulla base di indagini di terreno non è stata rilevata la presenza di evidenze morfologiche legate a processi di instabilità in atto;
- la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"

del Comune di Lusernetta inserisce il settore di versante in oggetto nella classe III indifferenziata;
- le operazioni previste non modificheranno la situazione attuale, né il profilo del versante caratterizzato da acclività modesta (in media 27% area Nord, 20% area Est) poiché comporteranno unicamente la lavorazione superficiale del terreno in oggetto.
- le superfici interessate dall'intervento non ricado all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento nel suo complesso comporterà una trasformazione del suolo con eliminazione di tutti gli esemplari arborei presenti per la realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto.
Le operazioni agronomiche per la realizzazione dell'impianto comportano unicamente lavorazioni superficiali del terreno, e prevedono una aratura superficiale, con profondità di scasso pari a circa 50 cm, e la parziale asportazione dell'apparato radicale delle piante abbattute. Il tipo di impianto previsto è di tipo regolare con sesto di 6 X 6 m;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale;
- l'intervento non ricade, come proposto nella richiesta di autorizzazione, nei casi di esclusione previsti dal comma 7, dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 in quanto non risulta più possibile richiamare quale motivo di esclusione dalla definizione di bosco la lettera c) del comma 3 bis dell'art. 3 "Bosco e foresta" della richiamata L.r. n° 4/2009, comma abrogato in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n° 34/2018;
- l'intervento prevede la trasformazione di superficie boscata pertanto il richiedente è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26 marzo 2021;
ed hanno espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il sig. Nota Andrea in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016), a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto, con le seguenti prescrizioni: nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza con le successive prescrizioni:
- nessuna variazione può essere introdotta al progetto senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque; non potranno essere effettuate lavorazioni profonde ma solo le lavorazioni agronomiche superficiali così come descritte negli elaborati di progetto;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- per la realizzazione dell'intervento i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di

spettanza;
- prima dell’inizio dei lavori di trasformazione si dovrà effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell’art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26 marzo 2021.
la superficie da considerare quale base di calcolo della compensazione monetaria prevista dall’art. 19 della L.r. n° 4/2009 risulta essere equivalente all’intera superficie trasformata pari a 1,8938 ha;
- dovrà essere comunicata la data di inizio ed ultimazione dei lavori e di chiusura del cantiere al Comando Stazione Carabinieri Forestale pertinente per territorio ed al Settore scrivente. Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l’esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata da Nota Andrea in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016) con sede in Via Bibiana, 24 10060 Lusernetta (To);

Ritenuto pertanto di autorizzare ditta Azienda Agricola Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016), secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione presentata nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 11/05/2021 richiamate nel presente provvedimento;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26 marzo 2021 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Azienda Agricola Nota Andrea s.s. di Andrea Nota (P. IVA 08152270016) con sede in Via Bibiana, 24 10060 Lusernetta (To) a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al NCT del comune di Lusernetta, località Moncucco , foglio n° 9, particelle n° 134, 135, 200 e 206 per una superficie pari a 1,8938 ha, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, subordinatamente al rispetto delle successive prescrizioni:
a) nessuna variazione può essere introdotta al progetto senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
b) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque; non potranno essere effettuate lavorazioni profonde ma solo le lavorazioni agronomiche superficiali così come descritte negli elaborati di progetto;
c) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
d) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
e) per la realizzazione dell'intervento i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
f) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
g) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

2) il titolare dell'autorizzazione:

- è esonerato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- è esonerato dall'obbligo di effettuare il rimboschimento o dal versamento del corrispettivo

previsti dal comma 1 dell’art. 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di modifica o trasformazione ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera a, dello stesso articolo;

- è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell’art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26 marzo 2021, adottando quale base di calcolo della compensazione monetaria la superficie trasformata pari a 1,8938 ha;

3) Il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale ed al comune di Lusernetta:
a) comunicazione di inizio lavori;
b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

4) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) La presente autorizzazione:
a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell’inizio dei lavori Il titolare dell’autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
c) si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall’intervento, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l’assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
d) s’intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell’opera realizzata;
e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed

autorizzazione;

7) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:
a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni